



Regolamento 6 Marzo 1922 N. 13 per l'applicazione della Legge precedente.

Norme generali sui veicoli e sulla circolazione.

Art. 1.

- Tutti i veicoli a trazione meccanica destinati a circolare senza guida di rotaie sulle strade ordinarie sono soggetti, per quanto concerne la circolazione, alle norme del presente Regolamento e sono sottoposti alla vigilanza della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri che la esercita anche a mezzo dei funzionari ed agenti di cui all'articolo 8 della Legge.

Art. 2.

- Ogni veicolo di cui all'art. 1 deve essere munito di tromba a forte suono. Può essere fornito anche di sirena, della quale però è vietato l'uso nell'interno degli abitati. Deve avere almeno due freni, indipendenti fra loro e dal motore, capaci di arrestare prontamente il veicolo in ogni caso. I veicoli a più di tre ruote devono inoltre essere muniti del dispositivo per la retromarcia.

Art. 3.

- Ogni automobile, da un'ora dopo il calare ad un'ora prima del sorgere del sole, dovrà portare accesi tre fanali, due nella parte anteriore, capaci di illuminare la strada in avanti per una distanza di cento metri, ed uno nella parte posteriore capace di rendere leggibili i numeri della targa.

Ogni motociclo deve portare acceso nelle stesse ore un fanale a luce bianca collocato nella parte anteriore.

L'accensione dei fanali è obbligatoria anche di giorno quando vi sia folta nebbia.

Art. 4.

- La velocità dei veicoli a trazione meccanica deve essere regolata in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed, in particolare, deve essere convenientemente moderata nei tratti a visuale non libera e negli incroci.

In nessun caso la velocità deve superare i 50 Km. e nell'interno degli abitati deve essere inferiore a 15 Km.

Art. 5.

- Nelle aree pubbliche è proibita qualsiasi gara di velocità che non abbia riportata la preventiva approvazione dell'Ispettorato Politico, al quale, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Governativo ed ove d'uopo il Congresso di Stato, spetta di fissarne le condizioni.

Art. 6.

- E' vietato abbandonare l'automobile nelle aree pubbliche senza disporlo in modo da non intralciare la circolazione e senza prendere le disposizioni necessarie per evitare che possa essere rimesso in movimento da persona inesperta.

Art. 7.

- I veicoli di qualunque specie circolanti sulle strade ordinarie senza guide di rotaie devono tenere costantemente la destra e per oltrepassare altri veicoli devono portarsi alla sinistra.

Art. 8.

- Per tutto ciò che non è specialmente disposto dal presente Regolamento, i veicoli a trazione meccanica sono soggetti, in quanto siano loro applicabili, alle norme contenute nelle leggi e nei regolamenti che riguardano la circolazione dei veicoli ordinari.

Norme generali per le licenze di circolazione.

Art. 9.

- Le licenze di circolazione sono rilasciate, tenuto conto della Convenzione 6 Agosto 1913 col Regno d'Italia, dalla Segreteria degli Esteri in seguito a domanda dell'interessato, nella quale deve essere indicata la specie e la destinazione del veicolo secondo la classificazione seguente:

1) Motocicli per uso privato } intendendosi come tali

}

2) Motocarrozette per uso privato } anche quelli destinati

}

3) Automobili per uso privato } a noleggio

4) Automobili adibiti in modo esclusivo e permanente a servizio pubblico su linea prestabilita in base a regolare concessione governativa:

5) Carri e furgoni automobili per trasporto di merci.

Il richiedente, oltre gli altri certificati che saranno richiesti dalla Segreteria degli Interni, deve sempre esibire:

a) se trattasi di un tipo di veicolo già approvato dal Governo Italiano, una copia del verbale di approvazione del tipo di veicolo corredata dalla dichiarazione della ditta che il veicolo è conforme al tipo approvato:

b) se trattasi di un tipo di veicolo non approvato, un certificato dell'Ufficio Tecnico Governativo comprovante che il veicolo è stato sottoposto con esito favorevole ad una speciale visita e prova:

c) una dichiarazione dell'Ufficio Tecnico attestante il massimo della forza espressa in HP che il motore del veicolo può sviluppare.

Art. 10.

- Per ottenere il certificato di cui all'art. 9 lettera b, i proprietari devono farne domanda all'Ufficio Tecnico esigendo contemporaneamente un deposito di L. 30 per gli automobili e di L. 20 per i motocicli. L'Ufficio Tecnico notifica all'interessato il luogo, giorno ed ora in cui dovrà effettuarsi la prova e quando questa dia esito favorevole rilascia il prescritto certificato.

Metà del deposito di cui sopra spetta al funzionario che eseguisce la prova e l'altra metà va a beneficio dello Stato. Al funzionario è dovuto anche il rimborso delle effettive spese di viaggio quando debba recarsi per la prova fuori della sede d'Ufficio, rimborso che sta a carico dell'interessato.

Art. 11.

- La Segreteria degli Esteri, riconosciuti regolari i documenti di cui all'art. 9, rilascia la licenza di circolazione che il proprietario deve esibire all'Ufficio del Registro per il pagamento della tassa di circolazione.

La Segreteria degli Esteri, constatato che a tergo della licenza l'Ufficio del Registro ha apposto la dichiarazione di pagamento della tassa, immatricola il veicolo e lo fa contrassegnare con apposita targa metallica da fissarsi al telaio in modo permanente.

La targa, di forma rettangolare, deve portare l'indicazione in azzurro su fondo bianco "R.S.M." ed il numero della licenza di circolazione. Tali indicazioni devono avere l'altezza di cm. 10 e la grossezza delle linee deve essere di cm. 1. Sono ripetute a vernice nella parte anteriore del veicolo. Per i motocicli è sufficiente la sola targa da applicarsi nella parte posteriore con le indicazioni alte cm. 6 e dello spessore di mm.6.

Negli ultimi 10 giorni di ogni anno solare la Segreteria di Stato per gli Esteri conferma la concessione dell'uso della targa per l'anno seguente dietro esibizione della prova dell'avvenuto pagamento della tassa di circolazione relativa.

Art. 12.

- la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri tiene due registri, uno per gli automobili e l'altro per i motocicli, ambedue a numeri progressivi, nei quali annota le licenze di circolazione concesse, i passaggi di proprietà e le annuali conferme di concessione dell'uso della targa.

I passaggi di proprietà devono essere denunciati alla predetta Segreteria dagli interessati, in solido, entro 10 giorni dall'avvenuto trapasso.

Art. 13.

- I veicoli che i commercianti di automobili e motocicli siano autorizzati a far circolare in prova sono esenti dall'obbligo della licenza di circolazione. Devono invece essere accompagnati dall'attestato di cui all'art. 9 della Legge sulle tasse di circolazione e portare nella parte posteriore una speciale targa di riconoscimento, triangolare, amovibile il cui uso è concesso dalla Segreteria degli Esteri dietro esibizione della prova di avvenuto pagamento della tassa relativa. Ad ogni

commerciante non può essere concesso l'uso di più di una targa per automobili e di una per motocicli, sempreché commerci in veicoli dell'una e dell'altra specie.

Le targhe di prova portano in azzurro su fondo bianco il numero dell'attestato rilasciato dalla Segreteria degli Esteri a norma dell'art. 7 della Legge sulle tasse di circolazione.

Valgono per l'anno solare nel quale è stato effettuato il pagamento della tassa e nei primi 5 giorni dell'anno solare successivo devono essere restituite alla detta Segreteria, la quale può però riconfermare la concessione quando venga provato che permangono le circostanze richieste dal sopracitato articolo della Legge sulle tasse di circolazione.

Art. 14.

- Ogni autoveicolo per potere compiere i tragitti indispensabili per recarsi a subire il prescritto esame ed a provvedersi della licenza e della targa di circolazione deve essere fornito di un apposito foglio di via, gratuitamente rilasciato dalla Segreteria degli Esteri, sul quale oltre le varie indicazioni del caso deve essere segnato il giorno od i giorni durante i quali il foglio stesso è valido.

Art. 15.

- Ogni veicolo che abbia subito modificazioni sostanziali al motore od al sistema di frenatura, deve essere sottoposto a nuova visita e prova nel modo e col pagamento dei diritti di cui all'art. 10.

La licenza di circolazione deve essere ritirata quando risulti che il veicolo non presenta più le condizioni prescritte per la sicurezza della circolazione.

Norme generali sui conducenti

Art. 16. -

Il certificato di idoneità è rilasciato dalla Segreteria degli Esteri in seguito a domanda dell'interessato corredata dei seguenti documenti:

- 1) Certificato di nascita comprovante che l'aspirante ha compiuto gli anni 21. Quando non abbia raggiunto tale età ma abbia compiuto i 18 anni, occorre il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci;
- 2) Certificato di nascita o di residenza in Repubblica;
- 3) Certificato da cui risulti che l'aspirante sa leggere e scrivere;
- 4) Certificato penale di data non anteriore ad un mese, comprovante che l'aspirante non è stato condannato come recidivo per lesione di persona o per gravi danni procurati a terzi;
- 5) Certificato di un medico condotto di data non anteriore ad un mese comprovante che l'aspirante non è affetto da imperfezioni fisiche che possono menomare la capacità a condurre veicoli a motore, con particolare cenno alla vista degli eventuali sintomi di alcoolismo;

6) Certificato di abilitazione a condurre veicoli a motore rilasciata dal Governo Italiano o dall'Ufficio Tecnico Governativo valevole solo per l'interno della Repubblica;

7) Fotografia che sarà poi attaccata sul certificato d'idoneità.

Art. 17.

- Per ottenere il certificato di abilitazione di cui al parag. 6 dell'articolo precedente, gli aspiranti devono farne domanda all'Ufficio Tecnico governativo corredata dei documenti indicati ai parag. 1 - 2 - 5 e 7 dell'art. stesso nonché di una deposito di L. 20.

L'Ufficio tecnico farà conoscere al candidato il giorno, l'ora ed il luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere la prova d'esame e delegherà uno dei propri funzionari alla funzione d'esaminatore. Spetta a quest'ultimo metà del deposito di cui sopra; l'altra metà è devoluta allo Stato. All'esaminatore spetta anche il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute quando debba recarsi per la prova fuori della sede d'ufficio, rimborso da pagarsi dai candidati.

Art. 18.

- I candidati, negli esami di cui all'art. 17, oltre alla perfetta padronanza della guida del veicolo, devono dimostrare anche una sufficiente conoscenza di tutti i meccanismi del medesimo, la capacità ad eseguire le riparazioni più urgenti e la cognizione delle leggi e dei regolamenti sulla circolazione.

Fallita una prova, i candidati, a distanza di almeno un mese, possono chiedere di essere nuovamente sottoposti ad esame.

Se l'esame ha dato esito positivo, l'Ufficio Tecnico rilascerà al candidato il certificato di abilitazione e gli restituisce pure i prodotti documenti perchè possa allegare l'uno e gli altri alla domanda di concessione del certificato di idoneità.

La Segreteria degli Esteri tiene una matricola dei conducenti ai quali ha rilasciato il certificato di idoneità.

Norme speciali.

Art. 19.

- Gli automobile e motocicli appartenenti a Stati Esteri sono ammessi a circolare liberamente nel territorio della Repubblica quando siano forniti, se appartenenti a Stati firmatari della Convenzione di Parigi 11 Ottobre 1909, del certificato internazionale di via, e se appartenenti ad altri Stati, dei certificati del luogo d'origine relativi all'idoneità delle vetture e dei conducenti.

Trascorsi tre mesi dalla data di entrata nel territorio della Repubblica e fino al compimento del sesto mese possono continuare a circolare purchè ottengano dalla Segreteria degli Esteri uno speciale permesso di circolazione da rilasciarsi in base ai documenti di cui al comma precedente e paghino la tassa interna stabilita. Trascorsi sei mesi dalla data d'introduzione, i veicoli esteri si considerano nazionalizzati ed i proprietari devono provvedere alla loro immatricolazione nei registri della Segreteria degli Esteri, la quale, dietro presentazione dei documenti indicati nel primo comma del presente articolo, rilascia senz'altra formalità la licenza di circolazione.

Art. 20.

- I conducenti dei veicoli ammessi a circolare ai sensi dell'art. 19 sono autorizzati a condurre i veicoli stessi in forza dei documenti indicati nel primo comma del medesimo articolo. Trascorsi i sei mesi dalla data di entrata nel territorio della Repubblica o quando vogliono condurre altri veicoli devono munirsi del certificato di idoneità che la Segreteria degli Esteri rilascerà dietro presentazione del certificato internazionale di via, sul quale devono essere iscritti, o dietro esibizione dei regolari documenti del luogo d'origine.

Art. 21.

- Le disposizioni di cui agli art. 19 e 20 non pregiudicano le maggiori concessioni fatte a Stati esteri coi quali vigono speciali convenzioni in materia. Contravvenzioni.

Art. 22.

- I verbali di contravvenzione di cui all'art. 9 della Legge sono scritti su carta libera e devono contenere:

- 1) il giorno ed il luogo in cui furono stesi,
- 2) il nome, cognome e qualità dell'estensore,
- 3) il luogo, il giorno e l'ora in cui la contravvenzione fu elevata, le circostanze atte a qualificarla nonché le prove ed indizi a carico del contravventore,
- 4) il nome, cognome, nazionalità e domicilio del contravventore; le dichiarazioni da lui fatte, gli estremi della licenza di circolazione e del certificato d'idoneità e, qualora il contravventore non sia il proprietario, anche il nome, cognome nazionalità e domicilio di quest'ultimo.

Quando l'automobile o il motociclo manchi della targa o quando la medesima sia occultata o per qualsiasi causa illegibile, si indicheranno sul verbale le possibili caratteristiche del veicolo,

- 5) il modo e la forma delle intimazioni fatte, con speciale menzione delle ragioni che hanno eventualmente impedito di intimare ai contravventori di fermarsi.

Art. 23.

- Il provento delle contravvenzioni e delle oblazioni è devoluto allo Stato. Sull'ammontare delle medesime spetta un sesto al funzionario od all'agente che ha regolarmente intimata la contravvenzione.

Art. 24.

- Le condanne per le contravvenzioni in cui sono incorsi i conducenti di autoveicoli devono essere annotate, a cura della Segreteria degli Esteri, sui certificati di idoneità e sulla matricola di cui all'art. 18. All'uopo la Cancelleria del Tribunale comunicherà alla detta Segreteria ogni condanna definitiva.

Disposizioni diverse.

Art. 25.

- L'esercizio dei pubblici servizi per trasporti con automobili di persone, effetti postali e merci in seguito a speciale autorizzazione del Governo e su itinerario prestabilito, sarà regolato caso per caso dall'atto di concessione e dal capitolato relativo.

Per tutto ciò che non è stabilito dall'atto di concessione e dal capitolato valgono le disposizioni della Legge e del presente Regolamento.

Art. 26.

- E' concesso il termine di un mese dalla data di pubblicazione del presente Regolamento a tutti i proprietari e conducenti di veicoli a motore per provvedersi della licenza di circolazione e del certificato di idoneità.

E' parimenti concesso il termine di un mese per apportare ai veicoli le modificazioni richieste dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 27.

- Le disposizioni del Regolamento 15 Giugno 1914 N. 15 rimangono abrogate nelle parti incompatibili con quelle del presente Regolamento.